Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 95

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Sabato, 15 aprile 1967 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1967, n. **182.**

Modificazioni allo statuto della Fondazione « Dott. Giovanni Spitali », con sede presso l'Università di Pisa.

N. 182. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono modificati gli articoli 2, 3 e 5 dello statuto della Fondazione « Giovanni Spitali », con sede presso l'Università di Pisa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1956, n. 363, e successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1962, n. 993 e decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1320.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 85. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1967, n. **183.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della istituzione di un beneficio coadiutoriale nella Parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù, nel comune di Ariano Irpino (Avellino).

N. 183. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ariano in data 1° marzo 1966, relativo alla istituzione di un beneficio coadiutoriale nella Parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù, in località Tressanti del comune di Ariano Irpino (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 83. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1967, n. **184.**

Erezione in ente morale dell'Associazione « Centro Sociale Mariano », con sede in Cagliari, ed autorizzazione alla stessa ad accettare due donazioni.

N. 184. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Associazione « Centro Sociale Mariano », con sede in Cagliari, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto. Con lo stesso decreto la predetta Associazione viene autorizzata ad accettare due donazioni, costituite, l'una, di un terreno agricolo di ha. 1.28.40 sito in territorio di Domusdemaria (Cagliari) del valore di L. 1.000.000; l'altra, di un terreno edificatorio di mq. 3000 sito in Sarroch (Cagliari), del valore di L. 12.000.000, disposte in suo favore dai signori Cossu Gonario e Cossu Manlio, la prima, e dalle signorine Siotto Maria e Siotto Vincenza o Vincenzina, la seconda, rispettivamente con atto in data 21 febbraio 1966 del notaio dott. Franco Attioli, repertorio n. 226373/6805 e con atto in data 25 marzo 1966 del notaio dott.ssa Anna Maria Cara, repertorio numero 18415/8703.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 102. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1967, n. **185**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della istituzione di un beneficio coadiutoriale nella Parrocchia di S. Liberatore V. M., nel comune di Ariano Irpino (Avellino).

N. 185. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ariano in data 1° marzo 1966, relativo alla istituzione di un beneficio coadiutoriale nella Parrocchia di S. Liberatore V. M., in località omonima del comune di Ariano Irpino (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *aprile* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 84. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 1967, n. **186**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa della Beata Vergine del Rosario, già di San Domenico, in Matino (Lecce).

N. 186. Decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa della Beata Vergine del Rosario, già di San Domenico, in Matino (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *aprile* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 87. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 1967, n. **187**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia di S. Francesco d'Assisi con quella di S. Maria del Rosario, nel comune di Castel di Iudica (Catania).

N. 187. Decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Caltagirone in data 17 febbraio 1966, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » della Parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in contrada Franchetto del comune di Castel di Iudica (Catania), con quella di Santa Maria del Rosario, in frazione Giumarra dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *aprile* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 88. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 1967, n. **188**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia di S. Abramo con quella di S. Leonardo C., nel comune di S. Leonardo (Udine).

N. 188. Decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 25 luglio 1966, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della Parrocchia di S. Abramo in frazione Altana del comune di S. Leonardo, con quella di S. Leonardo C. nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *aprile* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 91. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1966.

Sostituzione del Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che approva lo Statuto della Regione siciliana, nonchè la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 10 maggio 1947, n. 307, contenente norme relative al Commissario dello Stato per l'anzidetta Regione;

Visto il proprio decreto in data 24 ottobre 1966, con il quale il prefetto di 1ª classe dott. Lorenzo Torrisi è stato messo a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per assumere, a decorrere dal 7 novembre 1966, l'incarico di Commissario dello Stato per la Regione siciliana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 7 novembre 1966, il prefetto di 1ª classe dott. Lorenzo Torrisi è nominato Commissario dello Stato per la Regione siciliana, in sostituzione del dott. Angelo Vincenti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1966

SARAGAT

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *dicembre* 1966
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 84

(3812)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1966.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della nave « Daino ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 7 luglio 1949, con il quale la nave è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato dal 1° maggio 1949 con la classifica di dragamine e con la caratteristica « B-2 »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 giugno 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1951, con il quale la nave venne classificata nave ausiliaria e denominata « Daino »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 ottobre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 5 dicembre 1953, con il quale la nave venne classificata dragamine « Daino »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 aprile 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 19 giugno 1956, con il quale il dragamine venne classificato corvetta « Daino »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 febbraio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 31 marzo 1960, con il quale la corvetta « Daino » venne classificata nave idrografica « Daino »;

Considerato lo stato attuale della nave, e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 3435 in data 15 settembre 1966 del Consiglio superiore delle forze armate (sezione Marina);

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

La nave « Daino », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° gennaio 1967.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1966

SARAGAT

TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1967
Registro n. 16 Difesa, foglio n. 117

(3791)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1966.

Dichiarazione di fuori corso di alcuni tipi di carte valori postali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di togliere di corso alcuni tipi di carte valori postali non più utilizzabili in seguito a variazioni di tariffe;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate fuori corso con effetto dal 1° gennaio 1967, le seguenti carte valori postali:

a) cartoline postali da L. 35 e L. 35 + 35, emesse con decreto ministeriale 25 novembre 1953 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 1954;

b) cartoline postali da L. 40 e L. 40 + 40, emesse con decreto ministeriale 24 giugno 1960 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 21 settembre 1960;

c) biglieti postali da L. 60 + 5 e L. 120, emessi con decreto ministeriale 6 febbraio 1953 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1953;

d) bollettini pacchi da L. 20, 40, 60 e 200, emessi con decreto ministeriale 30 dicembre 1946 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1947; da L. 30, 100, 300 e 500, emessi con decreto ministeriale 6 settembre 1949 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 30 dicembre 1949; da L. 25, 90 e 160, emessi con decreto ministeriale 24 luglio 1950 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 20 settembre 1950; da L. 1000, emessi con decreto ministeriale 15 luglio 1953 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 31 agosto 1953.

Art. 2.

Le carte valori postali di cui all'art. 1 del presente decreto, in esemplari non sciupati nè perforati, saranno ammessi al cambio a tutto il 30 giugno 1967.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 novembre 1966

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1967
Registro n. 14 Poste e telecomunicazioni, foglio n. 320

(3823)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1966.

Misura e modalità di costituzione, svincolo o incameramento totale o parziale della cauzione prevista dall'art. 8 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, concernente la attuazione del regime dei prelievi nel settore dei grassi.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 novembre 1966, n. 279, concernente l'attuazione del regime dei prelievi nel settore dei grassi;

Visto il Regolamento n. 136/66 in data 22 settembre 1966 del Consiglio della Comunità Economica Europea relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;

Visto il Regolamento n. 174/66 in data 7 novembre 1966 della Commissione della C.E.E. concernente le modalità di applicazione relative ai certificati di importazione e di esportazione previsti dal sopra menzionato Regolamento n. 136/66;

Visto il decreto ministeriale in data odierna concernente l'elenco dei prodotti per la cui importazione o esportazione è richiesta la presentazione in dogana di un certificato di importazione o di esportazione;

Ritenuta la necessità di determinare la misura della cauzione prevista dall'art. 8 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, per il rilascio dei certificati di importazione e di esportazione dei prodotti elencati all'art. 1, paragrafo 2, lettere *c*), *d*) ed *e*), e fino a non oltre il 30 giugno 1967, all'art. 1, paragrafo 2, lettera *b*), limitatamente alla v.d. ex 15.07 (oli di semi, eccetto gli oli di lino, di ricino, di cocco, di palma, di palmisti e di

oiticica) del Regolamento C.E.E. n. 136/66, nonchè di determinare le modalità per la costituzione della stessa, per la presentazione di fidejussioni e per lo svincolo o incameramento totale o parziale;

Decreta:

Art. 1.

La cauzione prevista dall'art. 8 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, per il rilascio dei certificati di importazione o di esportazione dei prodotti elencati all'art. 1, paragrafo 2, lettere *c*), *d*) ed *e*), e, fino a non oltre il 30 giugno 1967, all'art. 1, paragrafo 2, lettera *b*), limiatamente alla v.d. ex 15.07 (oli di semi, eccetto gli oli di lino, di ricino, di cocco, di palma, di palmisti e di oiticica) del Regolamento C.E.E. n. 136/66 va costituita mediante deposito provvisorio presso la sezione di Tesoreria provinciale competente in relazione al luogo in cui la ditta operatrice ha la sede legale o gli uffici amministrativi, ovvero mediante fidejussione bancaria da prestarsi da una delle aziende di credito abilitate dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635, che modifica l'art. 54 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

La cauzione di cui al paragrafo precedente deve essere prestata a favore del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni esportazioni.

Nel caso in cui tale cauzione venga prestata sotto forma di fidejussione bancaria, quest'ultima dovrà avere una validità non inferiore a mesi 11 a partire dalla data di presentazione della domanda diretta ad ottenere il rilascio del certificato di importazione o di esportazione e dovrà essere registrata presso i competenti Uffici del registro.

La quietanza del deposito provvisorio, o il titolo fidejussorio, deve essere allegata alla domanda suindicata.

Art. 2.

La cauzione di cui all'articolo precedente deve essere prestata nelle misure che seguono per ogni cento chilogrammi di peso netto:

3 unità di conto (1 u.c. pari a 1 dollaro al cambio di lire 625) per l'olio di oliva (v.d. ex 15.07);

3 unità di conto per gli oli di semi (v.d. ex 15.07) eccetto gli oli di lino, di ricino, di cocco, di palma, di palmisti, di oiticica;

0,50 u.c. per gli altri prodotti elencati all'art. 1 paragrafo 2, lettere *d*) ed *e*), del Regolamento n. 136/66 della C.E.E.

Art. 3.

Qualora l'impegno di importazione o di esportazione non sia stato soddisfatto entro il termine di validità del relativo certificato, il deposito cauzionale, salvi i casi di forza maggiore previsti all'art. 4 del presente decreto, viene totalmente incamerato.

Il deposito cauzionale viene incamerato parzialmente allorchè l'importazione o l'esportazione effettuata sia inferiore di oltre il 5 % rispetto al quantitativo indicato nel relativo certificato: ciò per tutti i prodotti sopra menzionati, ad eccezione delle olive classificate sotto la v.d. ex 07.01 N, destinate ad uso diverso dalla produzione di olio, nei confronti delle quali l'incameramento è disposto quando l'importazione sia inferiore di oltre il 10 % rispetto al quantitativo indicato nel certificato stesso.

L'ammontare da incamerare è calcolato in base alla differenza tra la quantità indicata nel certificato, diminuita del 5 % o del 10 % secondo i casi sopra specificati, e la quantità di merce effettivamente importata o esportata.

Art. 4.

Ai fini dell'acquisizione o della restituzione, totale o parziale, del deposito cauzionale indicato all'art. 1 del presente decreto, si considerano causa di forza maggiore, che giustificano il mancato adempimento totale o parziale degli impegni di importazione o di esportazione, le seguenti:

a) guerre e tumulti;

b) divieti di importazione o di esportazione stabiliti dagli Stati;

c) ostacoli alla navigazione derivanti da atti di sovranità;

d) naufragio;

e) guasti di macchine, avarie della nave o avarie del carico;

f) sciopero;

g) sospensione della navigazione per formazione di ghiaccio o per abbassamento del livello delle acque;

h) ingorgo dei porti;

i) interruzioni stradali;

l) indisponibilità di carri ferroviari.

Ai sensi delle vigenti norme comunitarie, potranno essere riconosciute come cause di forza maggiore circostanze diverse da quelle sopraelencate.

Non costituisce causa di forza maggiore l'applicazione della cosiddetta « extension clause ».

Art. 5.

Nei casi di forza maggiore previsti dall'articolo precedente, l'impegno ad importare o ad esportare è annullato e la cauzione viene restituita all'operatore interessato, il quale, peraltro, può chiedere una proroga della validità del certificato.

La durata di tale proroga è rimessa alla valutazione del Ministero del commercio con l'estero, sentito il Comitato interministeriale previsto dall'art. 8 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, in relazione alla circostanza esimente invocata dall'operatore.

Art. 6.

Il deposito cauzionale di cui all'art. 1 verrà incamerato qualora la ditta interessata non presenti, entro centoventi giorni dalla scadenza di validità del titolo, domanda di restituzione corredata dalla documentazione comprovante l'avvenuta importazione o esportazione della merce nei termini stabiliti dal relativo certificato; tuttavia, la ditta interessata, che abbia effettuato l'operazione, potrà richiedere la restituzione del deposito cauzionale anche dopo la scadenza di detto termine.

Nel caso in cui l'impegno di importazione o di esportazione sia stato soddisfatto solo in parte, la cauzione verrà incamerata in proporzione alla quota di impegno non soddisfatta, in base ai criteri stabiliti al precedente art. 3, mentre la residua parte verrà restituita.

L'incameramento totale o parziale della cauzione è disposto a favore dell'erario dello Stato con versamento al capo X entrate eventuali e diverse dei Ministeri, con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, sentito il Comitato previsto dall'art. 8 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dalla data di applicazione del Regolamento comunitario citato nelle premesse n. 136/66.

Roma, addì 21 novembre 1966

Il Ministro per il commercio con l'estero
TOLLOY

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(3810)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1966.

Determinazione del valore, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio di un francobollo celebrativo dell'8ª Giornata del francobollo, la cui emissione è stata autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1965, n. 1357.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1965, n. 1357, con il quale è stata autorizzata l'emissione di francobolli celebrativi o commemorativi per l'anno 1966;

Decreta:

Art. 1.

E' emesso un francobollo celebrativo dell'8ª Giornata del francobollo, nel valore di L. 20. Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta bianca, liscia, non filigranata; formata carta: mm. 25,5 × 31; formato stampa: mm. 22,5 × 28; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; tiratura: venticinque milioni di esemplari; colori: giallo, rosso, verde e nero; ogni quartino si compone di cento esemplari.

La vignetta poggia sul lato corto del formato ed è composta dal disegno grafico, su fondo pergamena, di un cerchio diviso nel senso verticale da due segmenti di cerchio rappresentante una bussola fortemente stilizzata, il cui nord è distinto da una « N » disegnata superiormente. Al centro è riprodotto un antico corriere postale a cavallo, simboleggiante l'irradiarsi della posta per tutta la terra. Una cornice, formata da un elemento interno a tratti alterni pieni e vuoti e da uno esterno a tratto pieno continuo e molto marcato, racchiude la vignetta e le leggende « POSTE ITALIANE » in alto, con sotto a sinistra, « LIRE » e, a destra, « 20 », e « GIORNATA DEL FRANCOBOLLO », in basso, su due righe.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1967 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1968.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1967
Registro n. 14 Poste e telecomunicazioni, foglio n. 319

(3824)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1966.

Istituzione di una Agenzia consolare in Rochester (S.U.A.) alle dipendenze del Consolato generale in New York.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9 Esteri, foglio n. 206, e successive modificazioni:

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita in Rochester (Stati Uniti d'America) una Agenzia consolare alle dipendenze del Consolato generale in New York.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1966

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1967
Registro n. 255, foglio n. 192

(3814)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1967.

Sostituzione di un membro della Commissione di verifica per la vigilanza tecnica sulla produzione dei fiammiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1964, registro numero 10 Finanze, foglio n. 195;

Vista la nota in data 26 novembre 1966, con la quale il Consorzio industrie fiammiferi, in sostituzione del

sig. Gino Capaccini, collocato a riposo, ha designato il dott. Luigi Diomedi quale proprio rappresentante in seno alla Commissione di verifica incaricata della vigilanza tecnica sulla produzione dei fiammiferi prevista all'art. 12 delle norme di esecuzione allegate al regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14;

Ritenuta pertanto la necessità di modificare la composizione della Commissione innanzi citata;

Decreta:

La Commissione di cui all'art. 12 delle norme di esecuzione allegate al regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, è così composta:

Iona dott. Enrico, ispettore generale tecnico dei Monopoli di Stato in rappresentanza dell'Amministrazione finanziaria;

Casaccia ing. Giovanni, ispettore generale delle imposte di fabbricazione quale ingegnere degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;

Diomedi dott. Luigi, in rappresentanza del Consorzio industrie fiammiferi.

La relativa spesa, che si prevede approssimativamente di L. 300.000 (trecentomila) annue graverà sul capitolo 1122, art. 2, del bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1967 e sul capitolo corrispondente per gli esercizi finanziari successivi.

Il presente decreto ha effetto dalla data della sua registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 gennaio 1967

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1967
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 52

(3811)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1967.

Nomina del presidente del Collegio sindacale dell'Ente Nazionale Addestramento Lavoratori Commercio (E.N.A.L.C.).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 4 giugno 1938, n. 936, con il quale è stato giuridicamente riconosciuto l'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio;

Visto il regio decreto 9 maggio 1939, n. 946, che ha approvato lo statuto dell'Ente suddetto, modificato con regio decreto 24 luglio 1940, n. 1327, e con decreti del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 387, e 3 settembre 1957, n. 964;

Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 1965, relativo alla nomina del presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale dell'Ente;

Visto il proprio decreto in data 12 agosto 1966, relativo alla nomina del prof. Sigfrido Cimmino a presidente del Collegio sindacale dell'Ente;

Vista la lettera con la quale, in data 28 febbraio 1967, il prof. Sigfrido Cimmino ha rassegnato le dimissioni da presidente del predetto Collegio sindacale;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del prof. Sigfrido Cimmino;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Giovanni Leggio è nominato presidente del Collegio sindacale dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e in sostituzione del prof. Sigfrido Cimmino, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 marzo 1967

(3779) *Il Ministro*: Bosco

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1967.

Schema del settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della provincia di Siena.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti l'elenco delle acque pubbliche in territorio della provincia di Siena approvato con regio decreto 7 maggio 1899; il primo elenco suppletivo approvato con regio decreto 9 settembre 1903, il secondo elenco suppletivo approvato con regio decreto 17 febbraio 1907; il terzo elenco suppletivo approvato con regio decreto 26 febbraio 1920; il quarto elenco suppletivo approvato con regio decreto 5 novembre 1925, n. 10825; lo schema del quinto elenco suppletivo pubblicato con decreto ministeriale 3 giugno 1966, n. 362; e lo schema del sesto elenco suppletivo pubblicato con decreto ministeriale 5 agosto 1966, n. 546;

Visto lo schema del settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della su nominata Provincia, compilato dall'Ufficio del genio civile di Siena;

Visti l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni indicate negli articoli delle leggi su riportate è ordinato:

a) il deposito dello schema del settimo elenco suppletivo suddetto nell'Ufficio della prefettura di Siena;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Siena;

c) il deposito di un esemplare di detto Foglio nelle segreterie dei Comuni interessati della Provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio dei detti Comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia della avvenuta inserzione, sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali della Provincia e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale;*

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Siena è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 marzo 1967

Il Ministro: MANCINI

Schema del settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siena

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte	FOCE O SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
		BACINO DEL TEVERE		
1) 261/1	Fosso Cadone o fosso di Valle Gelata e fosso dei Pozzaroni	Fiume Fiora	Piancastagnaio e Abbadia S. Salvatore	Tutto il tratto nella provincia di Siena compresa la sorgente del Castellaccio
		INFLUENTI DI DESTRA DEL PAGLIA E DEL PAGLIOLA		
2) 261/2	Torrente Senna Viva	Torrente Senna (n. 261)	Piancastagnaio	Dallo sbocco alle sorgenti alimentatrici comprese
3) 265/1	Fosso degli Ebrei	Fosso dell'Indovina (numero 266)	Id.	Id.
4) 265/2	Fosso di Serenallo	Id.	Id.	Id.
5) 266/1	Fosso di Fonterisola e fosso della Cocca (infl. n. 267)	Fosso del Vivo	Abbadia S. Salvatore	Dallo sbocco alle origini
6) 267	Fosso del Vivo e fosso Acqua Gialla	Torrente Pagliola	Id.	Dallo sbocco a km. 1 a monte della confluenza col fosso Ermeta
7) 268	Fosso Ermeta (infl. n. 267)	Fosso Acqua Gialla	Id.	Dallo sbocco per km. 1 fino sotto il « Sasso del Romito »
8) 268/1	Fosso dei Pozzi e fosso Alvineta, fosso di Fonte Magria	Torrente Pagliola	Id.	Dallo sbocco fino alle sorgenti alimentatrici comprese
9) 268/2	Fosso di Rigale e di Casa Fabbri	Id.	Id.	Id.
10) 268/3	Fosso Canali od Altoni	Fosso Acqua Gialla	Id.	Dallo sbocco alle sorgenti Pastore e Altoni comprese
11) 268/4	Fosso della Chiusa	Torrente Pagliola	Id.	Dallo sbocco fino al Pod. La Chiusa
12) 268/5	Fosso Lavandera	Fosso Vivo	Id.	Dallo sbocco alla sorgente Sambuchella compresa
13) 268/6	Canale Galleria Italia	Pagliola	Id.	Dallo sbocco alla Galleria Italia della Miniera di Mercurio

Visto, *il Ministro*: MANCINI

(3730)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1967.

Composizione del Comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione del Piemonte, Valle d'Aosta.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regolamento adottato il 15 giugno 1965 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 79/65, relativo alla istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della Comunità economica europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, con cui è stato istituito per ciascuna delle dodici circoscrizioni previste per l'Italia dall'allegato *A* del suddetto regolamento della C.E.E. *un Comitato regionale di informazione contabile* agricola;

Considerato che occorre provvedere alla nomina dei componenti del Comitato regionale di informazione contabile agricola della circoscrizione Piemonte-Valle d'Aosta;

Viste le designazioni pervenute dalle Associazioni ed Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte del Comitato regionale di informazione contabile agricola della circoscrizione Piemonte-Valle d'Aosta i signori:

Modena dott. Augusto, capo dell'Ispettorato agrario compartimentale per il Piemonte;

Reggio dott. Luigi, rappresentante della Regione autonoma della Valle d'Aosta;

Monti cav. lav. dott. ing. Pietro, rappresentante del Consorzio di bonifica della Baraggia Vercellese;

Calizzano cav. Enrico, rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Asti;

Pietrasanta rag. Vincenzo, rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo;

Balzardi dott. Pierangelo e Bermond cav. Giuseppe Remigio, rappresentanti delle aziende agricole, designati dalla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti;

Rosso dott. Augusto, rappresentante delle aziende agricole, designato dalla Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Pallavicini dott. Giorgio, esperto in materia di contabilità agricola, in rappresentanza degli uffici contabili agricoli, designato dall'Istituto nazionale di economia agraria;

Proni prof. Giovanni, docente in scienze economiche agricole;

Pent dott. Giovanni, esperto in materia di credito agrario.

Art. 2.

E' nominato presidente del predetto Comitato il dott. Augusto Modena.

Art. 3.

Il Comitato regionale di informazione contabile agricola di cui al presente decreto ha sede in Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 aprile 1967

Il Ministro: Restivo

(3822)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1967.

Composizione del Comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione della Campania, Calabria, Molise.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regolamento adottato il 15 giugno 1965 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 79/65, relativo alla istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sulla economia delle aziende agricole della Comunità economica europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, con cui è stato istituito per ciascuna delle dodici circoscrizioni previste per l'Italia dall'allegato *A* del suddetto regolamento della C.E.E. un Comitato regionale di informazione contabile agricola;

Considerato che occorre provvedere alla nomina dei componenti del Comitato regionale di informazione contabile agricola della circoscrizione Campania, Calabria, Molise;

Viste le designazioni pervenute dalle Associazioni ed Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte del Comitato regionale di informazione contabile agricola della circoscrizione Campania, Calabria, Molise i signori:

Cuttano dott. Michele Carlo, capo dell'Ispettorato agrario compartimentale per la Campania;

Piazza dott. Antonino, capo dell'Ispettorato agrario compartimentale per la Calabria;

Accarrino dott. Pasquale, capo dell'Ispettorato agrario compartimentale per il Molise;

Morselli dott. Pietro, rappresentante dell'Ente di sviluppo in Campania;

Caputo dott. Franco, rappresentante dell'Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria;

Paparella dott. Silvio, rappresentante dell'Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise;

Lobianco dott. Arcangelo e Medoro prof. Guadagno, rappresentanti delle aziende agricole, designati dalla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti;

Diana dott. Alfredo, rappresentante delle aziende agricole, designato dalla Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Platzer prof. Francesco, esperto in materia di contabilità agricola, in rappresentanza degli uffici contabili agricoli, designato dall'Istituto nazionale di economia agraria;

Rossi-Doria prof. Manlio, docente in scienze economiche agricole;

Calò dott. Giuseppe, esperto in materia di credito agrario.

Art. 2.

E' nominato presidente del predetto Comitato il dott. Michele Carlo Cuttano.

Art. 3.

Il Comitato regionale di informazione contabile agricola di cui al presente decreto ha sede in Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 aprile 1967

Il Ministro: Restivo

(3836)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1967.

Composizione del Comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione del Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regolamento adottato il 15 giugno 1965 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 79/65, relativo alla istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della Comunità economica europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, con cui è stato istituito per ciascuna delle dodici circoscrizioni previste per l'Italia dall'allegato *A* del suddetto regolamento della C.E.E. un Comitato regionale di informazione contabile agricola;

Considerato che occorre provvedere alla nomina dei componenti del Comitato regionale di informazione contabile agricola della circoscrizione Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia;

Viste le designazioni pervenute dalle Associazioni ed Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte del Comitato regionale di informazione contabile agricola della circoscrizione Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia i signori:

Piccoli dott. Gualfardo, capo dell'Ispettorato agrario compartimentale per il Veneto;

Faccini dott. Giulio Cesare, rappresentante della Regione Trentino-Alto Adige;

Moretti dott. Lauro, rappresentante della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Barbero prof. Giuseppe, rappresentante dell'Ente nazionale per le Tre Venezie;

Foschi dott. Fabio, rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine;

Steger dott. Heinold, rappresentante dell'Unione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione Trentino-Alto Adige;

Casolino dott. Mario e Siviero per. agr. James, rappresentanti delle aziende agricole, designati dalla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti;

Marchiori dott. Dante, rappresentante delle aziende agricole, designato dalla Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Agostini prof. Danilo, esperto in materia di contabilità agricola in rappresentanza degli uffici contabili agricoli, designato dall'Istituto nazionale di economia agraria;

Passerini Glazel prof. Osvaldo, docente in scienze economiche agricole;

Cognetti De Martiis dott. Salvatore esperto in materia di credito agrario.

Art. 2.

E' nominato presidente del predetto Comitato il dott. Gualfardo Piccoli.

Art. 3.

Il Comitato regionale di informazione contabile agricola di cui al presente decreto ha sede in Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 aprile 1967

Il Ministro: RESTIVO

(3840)

DECRETO PREFETTIZIO 10 marzo 1967.

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Pistoia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il proprio decreto 8 aprile 1965, n. 1333/15.2.Gab., con il quale è stato ricostituito, per il triennio 1965-1967, il locale Consiglio provinciale di sanità;

Rilevato che il sig. Otello Verreschi, nominato componente del consesso, quale presidente dell'Ospedale di Pescia, si è dimesso dall'incarico medesimo, nel quale è stato sostituito dal sig. Settimo Del Tozzotto;

Considerato che occorre provvedere alla relativa sostituzione;

Sentito il medico provinciale;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il sig. Settimo Del Tozzotto, presidente dell'Ospedale di Pescia, è nominato membro del Consiglio provinciale di sanità in sostituzione del sig. Otello Verreschi.

Pistoia, addì 10 marzo 1967

Il prefetto: CHIESI

(3896)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 24 marzo 1967.

Proroga della gestione commissariale del comune di Ischitella (Foggia).

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 1966, venne sciolto il Consiglio comunale di Ischitella e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune, il rag. Vincenzo Zuppardi.

Ai sensi del primo comma dell'art. 323 del testo unico legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, si sarebbe dovuto procedere a nuove elezioni entro il termine di tre mesi.

La convocazione dei comizi non si è però resa possibile in quanto il commissario appena insediatosi, ha dovuto innanzitutto provvedere all'approntamento ed adozione del bilancio 1967 e, solo successivamente, ha potuto iniziare il lavoro di riordinamento di numerose pratiche di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Per tali considerazioni ed anche per la circostanza che l'assestamento amministrativo è in fase di elaborato espletamento, si rende necessario, in conformità del disposto del secondo comma del sopracitato art. 323 testo unico legge comunale e provinciale 1915, prorogare la gestione straordinaria fino alla rinnovazione del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 15 giugno 1960, n. 570.

A tanto si è provveduto con decreto in data odierna.

Foggia, addì 24 marzo 1967

Il prefetto: DI CAPRIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 dicembre 1966, con il quale venne sciolto il Consiglio comunale di Ischitella e fu nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente il rag. Vincenzo Zuppardi;

Considerato che il 12 marzo è scaduto il termine di mesi tre stabilito dal primo comma dell'art. 323 del testo unico delle leggi comunali e provinciali del 1915, n. 148, per cui si rende indispensabile, ai sensi del secondo comma della citata disposizione legislativa, prorogare la gestione straordinaria, onde consentire che siano effettuate le elezioni, non ancora indette;

Visto l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del testo unico 15 giugno 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Ischitella, affidata al rag. Vincenzo Zuppardi, è prorogata, con effetto 13 marzo 1967, fino all'insediamento degli organi elettivi ordinari del Comune medesimo.

Foggia, addì 24 marzo 1967

Il prefetto: DI CAPRIO

(4044)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 31 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche;

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;

Esaminati i pareri delle competenti autorità;

Sentito il parere della Commissione consultiva per i problemi dei trasporti nel settore dell'emigrazione;

Determina:

1) Le disposizioni riguardanti i noli massimi da applicarsi per il trasporto degli emigranti di cui alla « Determinazione » in data 1° agosto 1966 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 200 in data 12 agosto 1966, sono confermate per il periodo 1° maggio-31 agosto 1967.

2) Il primo comma del punto 4) della « Determinazione » in data 1° agosto 1966, sopra citata, viene sostituito dal seguente: Per le navi « Augustus », « Giulio Cesare », « Donizetti », « Verdi », « Rossini », « G. Galilei », « G. Marconi », « Africa », « Europa », « Federico C. », « Eugenio C. », « Flavia », « Angelina Lauro » e « Achille Lauro », riconosciute di categoria superiore, potrà essere esatto, oltre ai noli di cui al punto 1), un supplemento nella misura di Lit. 5000 per le sistemazioni in camerone ed in cabine a più di sei posti.

Roma, addì 12 aprile 1967

Il direttore generale: PLAJA

(3944)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Fiumicello-Brendola, con sede in Vo Brendola (Vicenza).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 13791, in data 1° aprile 1967, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Fiumicello-Brendola, con sede in Brendola (Vicenza), deliberato dal commissario prefettizio in data 10 agosto 1963.

(3796)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 73

Corso dei cambi del 14 aprile 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,56	624,58	624,56	624,63	624,57	624,50	624,55	624,63	624,58	624,60
$ Can.	577,18	577,20	576,90	577,375	577 —	577,25	577,15	577,375	577,25	577,25
Fr. Sv.	144,44	144,44	144,45	144,455	144,40	144,50	144,45	144,455	144,45	144,43
Kr. D.	90,43	90,45	90,445	90,44	90,40	90,40	90,425	90,44	90,44	90,43
Kr. N.	87,42	87,44	87,40	87,435	87,40	87,40	87,415	87,435	87,43	87,43
Kr. Sv.	121,26	121,22	121,25	121,25	121,20	121,20	121,225	121,25	121,26	121,25
Fol.	172,91	172,93	172,93	172,935	172,90	172,80	172,90	172,935	172,91	172,92
Fr. B.	12,57	12,569	12,5720	12,57125	12,50	12,56	12,571	12,57125	12,57	12,57
Franco francese	126,37	126,36	126,38	126,360	126,325	126,20	126,36	126,360	126,38	126,36
Lst.	1749,01	1748,90	1749,30	1749,125	1748,75	1748 —	1749 —	1749,125	1749,27	1749 —
Dm. occ.	157,16	157,17	157,20	157,19	157,15	157,13	157,16	157,19	157,13	157,16
Scell. Austr.	24,17	24,17	24,1830	24,1815	26,15	24,17	24,1825	24,1815	24,17	24,175
Escudo Port.	21,80	21,80	21,81	21,815	21,71	21,81	21,801	21,815	21,81	21,81
Peseta Sp.	10,41	10,41	10,4150	10,4140	10,41	10,41	10,4125	10,4140	10,41	10,415

Media dei titoli del 14 aprile 1967

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	104,325
Redimibile 3,50 % 1934	100,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,725
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,475
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,975
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,25
Certificato di credito del Tesoro 5 % 1967	98,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,95
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss	99,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 aprile 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,59
1 Dollaro canadese	577,262
1 Franco svizzero	144,452
1 Corona danese	90,432
1 Corona norvegese	87,425
1 Corona svedese	121,227
1 Fiorino olandese	172,922
1 Franco belga	12,571
1 Franco francese	126,36
1 Lira sterlina	1749,062
1 Marco germanico	157,175
1 Scellino austriaco	24,182
1 Escudo Port.	21,808
1 Peseta Sp.	10,413

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1966, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 205, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto dalla signora Cassano Maria nata Vaivoda avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti nel territorio ceduto alla Repubblica federale popolare jugoslavia viene respinto perchè infondato.

(3805)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 2 dicembre 1966 dalla signora Moze Milka n Budihna, nata a Trieste il 16 dicembre 1911 e qui residente in via Giulia, 108, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Mosè;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario di nascita sopra indicato della signora Moze Milka in Budihna è ridotto nella forma italiana di Mosè.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 18 marzo 1967

Il prefetto: CAPPELLINI

(3855)

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 21 dicembre 1966 dal sig. Stifanic Martino, nato a Parenzo (Pola) il 12 maggio 1921, residente a Trieste, S. Croce 581, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Stefani;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Stifanic Martino è ridotto nella forma italiana di Stefani.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Prenz Stana, nata a Pisino il 30 luglio 1920, moglie;
Stifanic Zorco, nato a Parenzo il 9 dicembre 1949, figlio;
Stifanic Maria, nata a Parenzo il 2 ottobre 1951, figlia;
Stifanic Erminio, nato a Parenzo il 25 maggio 1953, figlio.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 18 marzo 1967

Il prefetto: CAPPELLINI

(3854)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per il reclutamento di quattrocentoventicinque allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo servizi; del Corpo del genio aeronautico, ruoli: ingegneri, chimici, fisici e assistenti tecnici; del Corpo di commissariato, ruoli: commissariato e amministrazione; e del Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;
Visto la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;
Visto la legge 27 giugno 1942, n. 924;
Vista la legge 5 luglio 1952, n. 989;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678;
Visto la legge 26 gennaio 1963, n. 52;
Visto la legge 18 febbraio 1963, n. 164;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti i seguenti corsi allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare, nei sottonotati Corpi, Arma, ruoli e specialità, per il numero dei posti a fianco di ciascuno segnati:

per laureati:

Corpo del genio aeronautico:		
ruolo ingegneri . . .	posti n.	50
ruolo chimici . . .	»	5
ruolo fisici specialità geofisici	»	9
Corpo di commissariato, ruolo commissariato	»	16
Corpo sanitario aeronautico	»	35

per diplomati:

Arma aeronautica, ruolo servizi .	»	170
Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici	»	124
Corpo di commissariato, ruolo amministrazione	»	16

I posti messi a concorso nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, sono suddivisi come segue:

specialità costruzioni aeromeccaniche	posti n.	20
specialità infrastutture aeronautiche	»	10
specialità elettronica	»	20

I posti messi a concorso nel Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, sono suddivisi come segue:

specialità aeronautici	posti n.	27
specialità armamento	»	8
specialità fotografi	»	5
specialità elettricisti	»	10
specialità elettronici	»	40
specialità edili	»	18
specialità assistenti di laboratorio . . .	»	9
specialità geofisici	»	7

Qualora i posti messi a concorso per una specialità del predetto Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri e ruolo assistenti tecnici non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi ad altre specialità in aumento dei posti in esse messi a concorso, a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze di servizio.

Art. 2.

Potrannno essere ammessi al concorso, limitatamente ad uno solo dei Corpi, Arma, ruoli e specialità di cui al precedente art. 1, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

b) abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non superato il 28°. Potranno, altresì, concorrere coloro che non abbiano superato il 32° anno di età, se dispensati dal presentarsi alle armi perchè già residenti all'estero;

c) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, della idoneità somatico-funzionale e dell'attitudine al servizio in qualità di ufficiale di complemento del Corpo o Arma, ruolo e specialità richiesti nella domanda di partecipazione al concorso, nonchè della idoneità generica al volo ed abbiano una altezza minima non inferiore a m. 1,60;

d) non abbiano soddisfatto agli obblighi della ferma di leva;

e) siano in possesso, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di uno dei seguenti titoli di studio:

1) per il Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri chimici e fisici:

della laurea in ingegneria aeronautica o ingegneria aerospaziale o ingegneria meccanica o ingegneria navale e meccanica o ingegneria elettrotecnica o ingegneria nucleare o ingegneria chimica, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art 1 nel ruolo ingegneri, specialità costruzioni aeromeccaniche;

della laurea in ingegneria civile o laurea in architettura se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo ingegneri, specialità infrastrutture aeronautiche;

della laurea in ingegneria elettronica o ingegneria elettrotecnica se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo ingegneri, specialità elettronica;

della laurea in chimica o in chimica industriale, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo chimici;

della laurea in fisica o in scienze matematiche (ora laurea in matematica) o in matematica e fisica o laurea in discipline nautiche rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo fisici.

2) per il Corpo di commissariato, ruolo commissariato:

della laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze sociali, scienze politiche, scienze coloniali oppure laurea in scienze economiche marittime, conseguita presso la sezione armamento navale dell'Istituto superiore navale di Napoli;

3) per il Corpo sanitario aeronautico:

della laurea in medicina e chirurgia ed abilitazione all'esercizio della professione;

4) per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica:

del diploma di maturità classica, scientifica, artistica, ovvero di abilitazione magistrale;

5) per il Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici:

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per costruzioni aeronautiche, per industrie metalmeccaniche, per meccanica, e per meccanica di precisione, se aspiranti alla ammissione al corso nella specialità aeronautici;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per industrie metalmeccaniche, per meccanica, per meccanica di precisione, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità armamento;

del diploma di perito industriale, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità fotografi;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettronica industriale, per energia nucleare e per telecomunicazioni, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità elettronici;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettrotecnica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità elettricisti;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per edilizia, per termotecnica, e del diploma di geometra, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità edili;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per chimica industriale, per chimica nucleare, per materie plastiche, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità assistenti di laboratorio;

del diploma di maturità classica, scientifica, artistica, o diploma di abilitazione rilasciato da un Istituto tecnico industriale, o agrario, o nautico, o per geometri, se aspiranti alla ammissione al corso nella specialità geofisici;

6) per il Corpo di commissariato, ruolo amministrazione:

del diploma di ragioniere o perito commerciale.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, dell'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati.

I requisiti di cui alla lettera c) del presente articolo saranno accertati dai competenti organi dell'Aeronautica militare.

L'idoneità somatico-funzionale, limitatamente al ruolo servizi dell'Arma aeronautica, verrà graduata a cura degli Organi stessi nelle tre categorie di 1° Ottimo, 2° Buono, 3° Sufficiente.

Art. 3.

La domanda di ammissione degli aspiranti al concorso nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, nel ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico, nel ruolo amministrazione del Corpo di commissariato, redatta in carta bollata da L. 400, dovrà pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'aeronautica - 2a Divisione concorsi - Roma, entro il 30° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda, di ammissione degli aspiranti al concorso nel ruolo ingegneri, ruolo chimici e ruolo fisici del Corpo del genio aeronautico, nel ruolo commissariato del Corpo di commissariato e nel Corpo sanitario aeronautico, redatta in carta bollata da L. 400, dovrà pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'aeronautica - 2a Divisione concorsi - Roma, entro il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda debitamente sottoscritta dal candidato dovrà pervenire a mezzo raccomandata.

Nella predetta domanda, che dovrà essere compilata secondo lo schema di cui all'allegato n. 1), i candidati dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari specificando il distretto militare di appartenenza.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare a quale dei corsi di cui al precedente art. 1 intendano partecipare; gli aspiranti all'ammissione al Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri e ruolo assistenti tecnici, dovranno altresì, indicare la specialità, in relazione al titolo di studio posseduto.

Ai sensi del precedente art. 2 non è ammesso partecipare a concorso per più di uno dei Corpi, Arma, ruolo e specialità.

Per i candidati che per il titolo di studio conseguito possono essere ammessi soltanto in un'Arma o Corpo o ruolo o specialità e omettono di indicarli sulla domanda oppure indichino un'Arma o Corpo, un ruolo o una specialità cui non possono essere ammessi, dato il loro titolo di studio, il Ministero provvederà d'ufficio ad assegnare l'Arma, il Corpo, il ruolo e la specialità.

Per i candidati che abbiano conseguito il diploma di perito tecnico industriale in un indirizzo eventualmente abrogato, il Ministero provvederà d'ufficio, a suo giudizio insindacabile, ad assegnare la specialità ritenuta più attinente al titolo di studio posseduto dai candidati stessi, dando la precedenza a quelle specialità che risultassero scoperte per mancanza di concorrenti idonei.

I candidati dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'aeronautica - 2a Divisione concorsi - Roma.

Si intenderanno esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, o dal comandante del Corpo, qualora il candidato trovasi in servizio militare nell'aeronautica militare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

1) titolo di studio di cui al capoverso e) del precedente art. 2 in originale, ovvero in copia autentica oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autentica di esso.

Le predette copie debbono essere in regola con le norme sul bollo.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere legalizzati dai provveditori agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia.

Dai suddetti documenti dovranno risultare le votazioni riportate nell'esame di laurea, per il corso per laureati, o nelle materie di esame del diploma di scuola media superiore, per il corso per diplomati.

E' indispensabile la presentazione di uno dei titoli di studio tassativamente prescritti dall'art. 2 del presente bando. Titoli di studio superiori potranno essere considerati tra i documenti preferenziali di cui al successivo n. 2) del presente articolo.

I partecipanti al concorso nel Corpo sanitario aeronautico, dovranno allegare altresì l'abilitazione all'esercizio della professione.

2) ogni altro certificato o attestato rilasciato dagli organi competenti comprovante il possesso dei titoli elencati nel successivo art. 5), utili ai fini della formazione delle graduatorie.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti il possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati dagli organi competenti.

3) per gli iscritti alla leva di mare, dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina.

Art. 4.

La data di arrivo delle domande risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Per le domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso altre Amministrazioni.

Art. 5.

Qualora il numero dei candidati superi quello dei posti stabiliti nel presente bando, le graduatorie verranno formate da apposite Commissioni, nominate con successivo decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti, distinte per ogni Corpo (o Arma), ruolo o specialità.

Avranno la precedenza assoluta:

nel Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici specialità geofisici:

i concorrenti che abbiano frequentato con esito favorevole il corso di specializzazione in fisica dell'atmosfera e meteorologia (ricercatori e professionisti), riconosciuto dal Ministero della difesa;

nel ruolo servizi dell'Arma Aeronautica:

a) i concorrenti muniti di brevetto di pilota civile che non siano riconosciuti fisicamente idonei al pilotaggio militare;

b) i concorrenti in possesso del brevetto di pilota di aeroplano, conseguito presso le scuole dell'Aeronautica militare semprechè non ne siano stati dimessi per ragioni disciplinari;

nel Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, specialità aeronautici:

i concorrenti muniti del diploma di perito in costruzioni aeronautiche;

nel Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, specialità geofisici:

i concorrenti che abbiano frequentato con esito favorevole il corso di specializzazione per esperti in fisica della atmosfera e meteorologia o il corso propedeutico di meteorologia aeronautica, riconosciuti dal Ministero della difesa.

Le graduatorie di cui sopra, saranno formate come segue:

I) Per i corsi per laureati: in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

a) al titolo di studio, con l'assegnazione del punteggio di laurea espresso in centodecimi;

b) agli altri eventuali titoli presentati, con l'assegnazione del seguente punteggio:

1) trenta punti ai concorrenti in possesso del brevetto di pilota d'aeroplano o del brevetto di pilota civile, o del brevetto di pilota di elicottero, o del brevetto di pilota di aliante.

Ai concorrenti che non abbiano ancora conseguito uno dei brevetti di cui sopra, verrà assegnato un punto per ogni ora di attività di volo svolta per il conseguimento di uno dei predetti brevetti, con un massimo di punti quindici.

Tale attività di volo deve essere comprovata da un estratto dei voli compiuti, rilasciato da autorità competente e dal quale deve risultare la data e la durata dei singoli voli effettuati;

2) quindici punti ai provenienti dall'Opera nazionale figli degli aviatori;

3) otto punti agli aspiranti laureati in ingegneria che abbiano superato gli esami del 1° anno (elettronica generale) del corso di specializzazione elettronica effettuato presso il Consiglio nazionale delle ricerche o abbiano superato almeno quattro esami del 1° anno del corso di laurea in ingegneria aerospaziale.

A coloro che abbiano superato anche gli esami del 2° anno (applicazioni elettroniche) del corso di specializzazione elettronica effettuato presso il Consiglio nazionale delle ricerche o abbiano superato gli esami del 2° anno del corso di laurea in ingegneria aerospaziale saranno assegnati altri otto punti.

Ai concorrenti che abbiano superato gli esami del cessato corso annuale di tecnica radar presso il Consiglio nazionale delle ricerche saranno assegnati otto punti;

4) otto punti agli aspiranti laureati in medicina e chirurgia che abbiano superato gli esami del 1° anno della Scuola di medicina aeronautica e spaziale. A coloro che abbiano superato anche gli esami del 2° anno della Scuola di medicina aeronautica e spaziale saranno assegnati altri otto punti;

5) cinque punti ai concorrenti laureati in ingegneria che abbiano conseguito il diploma di specializzazione in infrastrutture aeroportuali;

6) cinque punti ai concorrenti aspiranti all'ammissione al concorso nel Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici, che abbiano superato il corso di esperti in fisica dell'atmosfera e meteorologia, o il corso propedeutico di meteorologia aeronautica, riconosciuti dal Ministero difesa;

7) da 0,1 a quindi punti, in base ai criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti per ciascun ruolo e specialità dalle Commissioni giudicatrici, ai concorrenti in possesso di:

diploma di laurea conseguito con il massimo dei voti e la lode;

diploma di altra laurea, oltre quella richiesta in ogni ruolo e specialità per l'ammissione al concorso;

attestati comprovanti il superamento di esami universitari per il conseguimento di altre lauree, oltre quella richiesta in ogni ruolo e specialità per l'ammissione al concorso;

attestati comprovanti la idoneità in concorsi per la carriera direttiva espletati dallo Stato o altri enti pubblici, o enti di interesse nazionale;

attestati di abilitazione al lancio con paracadute; attività di paracadutista;

attestati comprovanti il superamento del corso di cultura aeronautica o del corso di aeromodellismo;

diploma dei corsi di meteorologia aeronautica riconosciuti dal Ministero della difesa;

attestati comprovanti lo svolgimento di attività alle dipendenze dello Stato o di altro ente pubblico o ente di interesse nazionale;

diplomi di abilitazione professionale;

diplomi di procuratore legale;

diplomi di specializzazione conseguiti presso le Università;

pubblicazioni o lavori a stampa nel campo giuridico economico o tecnico scientifico;

attestati rilasciati da enti o istituti qualificati che comprovino la buona conoscenza della lingua inglese, francese, tedesca e spagnola. Non dovrà essere presa in considerazione la conoscenza di lingue straniere risultante unicamente dagli esami sostenuti per il conseguimento di titoli di studio presso le scuole medie e dagli esami sostenuti per il conseguimento della laurea richiesta in ciascun ruolo o specialità per l'ammissione al concorso;

attestati comprovanti la prestazione di un periodo di servizio militare;

altri eventuali titoli ritenuti dalle Commissioni meritevoli di considerazione.

A ciascun candidato per il complesso dei titoli di cui al presente n. 7) della lettera *c*), non potrà essere attribuito un punteggio superiore a quindici.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

II) Per i corsi per diplomati: in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

a) al titolo di studio:

con l'assegnazione del punteggio corrispondente alla media dei voti riportati, moltiplicata per 15. Tale media sarà determinata tenendo conto esclusivamente del numero dei voti riportati in ciascun diploma da valutare;

b) al grado di idoneità somatico-funzionale limitatamente al ruolo servizi dell'Arma aeronautica:

con l'assegnazione di cinque punti per la 1ª categoria ottimo; tre punti per la 2ª categoria buono; nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria sufficiente.

c) agli eventuali altri titoli presentati: con l'assegnazione del seguente punteggio:

1) trenta punti ai concorrenti in possesso del brevetto di pilota d'aeroplano o del brevetto di pilota civile o del brevetto di pilota di elicottero o del brevetto di pilota d'aliante.

Ai concorrenti che non abbiano ancora conseguito uno dei brevetti di cui sopra, verrà assegnato un punto per ogni ora di attività di volo svolta per il conseguimento di uno dei predetti brevetti, con un massimo di punti 15.

Tale attività di volo deve essere comprovata da un estratto dei voli compiuti, rilasciato da autorità competente e dal quale deve risultare la data e la durata dei singoli voli effettuati.

2) quindici punti:

ai provenienti dall'Opera nazionale figli degli aviatori;

ai concorrenti già allievi delle scuole militari che abbiano conseguito il titolo di studio presso le Scuole predette;

3) otto punti ai candidati partecipanti al concorso nella Arma aeronautica - ruolo servizi, che siano in possesso del diploma di educazione fisica conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica, al termine del corso triennale;

4) da 0,1 a quindici punti, in base a criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti per ciascun ruolo e specialità, dalle Commissioni giudicatrici, ai concorrenti in possesso di:

attestati comprovanti il superamento del corso di cultura aeronautica o del corso di aeromodellismo;

attestati di abilitazione al lancio con paracadute, attività di paracadutista;

diplomi dei corsi di meteorologia aeronautica, riconosciuti dal Ministero della difesa;

diploma di laurea;

attestati comprovanti il superamento di esami universitari;

diplomi di specializzazione conseguiti presso le Università;

diplomi di scuola media superiore, oltre quello stabilito per l'ammissione al concorso;

attestati comprovanti la idoneità in concorsi espletati dallo Stato o altri enti pubblici, o enti di interesse nazionale;

attestati comprovanti lo svolgimento di attività alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici, o enti di interesse nazionale;

diploma di abilitazione professionale;

pubblicazioni o lavori a stampa nel campo giuridico, economico, o tecnico scientifico;

attestati rilasciati da enti o istituti qualificati che comprovino la buona conoscenza della lingue inglese, francese, tedesca e spagnola. Non dovrà essere presa in considerazione la conoscenza di una delle predette lingue straniere risultante unicamente dagli esami sostenuti per il conseguimento del titolo di studio presso le scuole medie;

attestati comprovanti la prestazione di un periodo di servizio militare;

altri eventuali titoli ritenuti dalle Commissioni meritevoli di considerazione.

A ciascun candidato per il complesso dei titoli di cui al presente n. 4) della lettera *c*), non potrà essere attribuito un punteggio superiore a quindici.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 6.

Le Commissioni incaricate di formare le graduatorie di merito dei candidati ammessi al concorso per il Corpo del genio aeronautico — ruolo ingegneri, ruolo fisici, ruolo chimici e ruolo assistenti tecnici, per il Corpo di commissariato ruolo commissariato e ruolo amministrazione e per il Corpo sanitario aeronautico, provvederanno alla formazione della graduatoria stessa, tenendo conto di tutti i titoli posseduti dai candidati stessi.

Tali graduatorie sono condizionate all'accertamento dei requisiti di cui alle lettera *c*) del precedente art. 2 nonchè degli altri requisiti previsti dall'art. 2 stesso.

La Commissione incaricata di formare la graduatoria di merito dei candidati ammessi al concorso per l'Arma aeronautica ruolo servizi procederà alla formazione della graduatoria stessa, tenendo conto di tutti i titoli posseduti dai candidati stessi ad eccezione del grado di idoneità somatico-funzionale che verrà valutato successivamente con il punteggio previsto alla lettera *b*) del n. 2) del precedente art. 5.

In base alle predette graduatorie ed in relazione al numero dei posti messi a concorso, il Ministero provvederà a far sottoporre ai predetti accertamenti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2, presso i competenti organi dell'Aeronautica militare che saranno indicati nella lettera di convocazione, i concorrenti che per il punteggio riportato hanno possibilità di essere ammessi al corso allievi ufficiali di complemento.

Tutti gli altri concorrenti non saranno sottoposti ai predetti accertamenti.

Le convocazioni saranno effettuate mediante lettera « foglio di viaggio » alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare senza diritto a rimborso.

Sono a carico dei giovani residenti all'estero o negli ex possedimenti di oltre mare tutte le spese di viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza all'estero o dagli ex possedimenti di oltre mare a quello del territorio della Repubblica.

Contro l'esito degli accertamenti di cui sopra non è ammesso appello.

La convocazione agli accertamenti di cui sopra non dà diritto all'ammissione al corso allievi ufficiali di complemento.

Saranno infatti ammessi al corso predetto i candidati idonei agli accertamenti stessi che, secondo l'ordine della graduatoria, rientrino nel numero dei posti messi a concorso, salvo quanto stabilito, dai successivi articoli 7 e 8.

Limitatamente al ruolo servizi dell'Arma aeronautica, ultimati i predetti accertamenti, la Commissione ministeriale procederà alla formazione della graduatoria di merito dei concorrenti convocati tenendo conto del giudizio sull'idoneità somatico-funzionale conseguito dai medesimi sotto condizione dell'accertamento degli altri requisiti prescritti dall'art. 2 del presente bando.

I candidati idonei classificati in eccedenza al numero dei posti messi a concorso ed i candidati non idonei non avranno alcun diritto all'ammissione al corso stesso.

Il Ministero, in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di coprire, sempre seguendo la graduatoria, i posti lasciati liberi dai rinunciatari.

Art. 7.

I concorrenti ammessi al corso saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro 30 giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato del casellario giudiziale;

4) documenti matricolari militari;

i giovani che non siano stati arruolati dal Consiglio di leva, per non aver ancora subìto la visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di nascita del candidato;

coloro invece che abbiano già subìto la visita medica di leva e siano stati dichiarati « abile arruolato », dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare, con apposte le prescritte marche da bollo su ogni foglio, rilasciato dal distretto militare competente;

coloro che abbiano già subìto la visita medica di leva e non siano stati dichiarati « abile arruolato », dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti ammessi al corso che all'atto della presentazione della domanda hanno allegato un certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera *e*) del presente bando, dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale del predetto titolo di studio o copia autentica di esso.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il documenti della competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Art. 8.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 9.

Gli ammessi al corso in virtù della presente determinazione assumeranno in ogni caso la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso.

I concorrenti saranno ammessi al corso stesso in qualità di avieri allievi ufficiali in uno o più scaglioni, nelle date e modalità che verranno stabilite dal Ministero. Dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti. Al termine del corso, che avrà la durata presumibile di mesi 3 e che si svolgerà presso una scuola dell'Aeronautica militare, avranno luogo gli esami.

Gli allievi che superino detti esami e siano giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale saranno nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare.

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni, saranno dimessi dal corso.

Il Ministero della difesa su proposta del comando della Scuola, ha altresì la facoltà di dimettere dal corso, in qualunque momento, quegli allievi che, per dificienza di qualità militari o per motivi disciplinari, non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

Gli allievi dimessi dal corso perderanno la qualifica di allievo ufficiale ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che, pur avendo superato tutti gli esami di 1ª sessione siano giudicati non idonei alla nomina per sopravvenuti motivi disciplinari, saranno ripresi in esame dopo almeno tre mesi di servizio e, se giudicati idonei saranno nominati sottotenenti di complemento insieme a quegli allievi che non abbiano superato gli esami di 1ª sessione e che li abbiano ripetuti con successo dopo almeno tre mesi di servizio e siano giudicati idonei dal comandante della Scuola o dalle autorità gerarchiche.

Coloro che non superino gli esami di 2ª sessione o che pur avendoli superati non saranno giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, perderanno la qualifica di allievi ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che per motivi di salute o per altra accertata causa di forza maggiore non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami, nella 1ª o 2ª sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una sessione straordinaria limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra.

Le nomine di cui sopra saranno effettuate, in ogni caso, con anzianità assoluta decorrente dalla data del relativo decreto salvo che non sia altrimenti disposto dal decreto stesso e con anzianità relativa determinata dalla graduatoria degli esami di fine corso.

Gli allievi nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare, saranno destinati di massima a prestare servizio presso reparti di volo.

Il Ministero della difesa ha facoltà di disporre con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta, dei sottotenenti provenienti dal corso di cui alla presente determinazione, qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio o di servizio.

Art. 10.

Le domande dei militari incorporati nell'Aeronautica militare che non abbiano compiuto i loro obblighi di ferma di leva e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 2 stante il termine perentorio dell'arrivo al Ministero, dovranno essere inviate direttamente al Ministero stesso, ma incombe agli interessati l'obbligo di informare subito le autorità dalle quali dipendono.

Per i militari che per il punteggio riportato in graduatoria hanno possibilità di essere ammessi al corso A.U.C. il Ministero provvederà d'ufficio a richiedere ai comandi di reparto, presso i quali i militari si trovino in servizio, un dettagliato rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari degli interessati.

La domanda redatta secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente bando dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo stesso.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso.

Coloro che rivestano un grado militare dovranno inoltre dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al al corso, salvo ad essere reintegrati nel grado e nella anzianità qualora vengano, per qualunque motivo, esonerati dal corso stesso ovvero risultino non idonei agli esami finali.

Ai candidati ammessi al corso sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 3) e 4) del precedente articolo 7. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione a pena di decadenza.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al terzo capoverso del presente articolo e la loro posizione ai fini dell'espletamento degli obblighi di leva da compiere, sarà definita in conformità alle disposizioni in vigore.

Roma, addì 8 marzo 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1967
Registro n. 42 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 81

ALLEGATO N. 1

Modello di domanda
(in carta da bollo da L. 400)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 1° reparto - 2ª Divisione concorsi - 2ª sezione
Viale dell'Università, 4. — ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . appartenente al distretto militare di . . . . abitante a (1) . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso per allievi ufficiali di complemento del (2) . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (3);

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso l'Università o Istituto, o Scuola di . . . . . nell'anno (5) . . . . . .;

di essere in possesso dell'abilitazione professionale (6);

di trovarmi nella seguente posizione militare (7) . . .

Allego alla presente domanda i seguenti documenti (8):

1) . . . .;
2) . . . .;
3) . . . .;
ecc. . . . .;

Io sottoscritto al termine della ferma di leva gradisco (o non gradisco) l'eventuale trattenimento in servizio quale sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare (9).

. . . . . . lì. . . . . .
data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma: (10) . . . . .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, occorre anche il recapito della famiglia.

(2) Indicare l'Arma o Corpo, cui l'aspirante intenda essere ammesso, specificare altresì il ruolo e la specialità di cui all'articolo 1 del bando di concorso. Non è ammesso presentare domanda per l'ammissione a più di uno dei Corpi (o Arma), ruoli e specialità di cui al predetto art. 1.

Per i candidati che per il titolo di studio conseguito possono essere ammessi soltanto in un'Arma o Corpo, ruolo e specialità ed omettano di indicarli sulla domanda, oppure indichino un'Arma o Corpo un ruolo, una specialità cui non possono essere ammessi, dato il loro titolo di studio, il Ministero provvederà di ufficio ad assegnare l'Arma, il Corpo, il ruolo e la specialità.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Per poter essere ammessi al concorso i candidati debbono essere in possesso del titolo di studio richiesto, anteriormente alla scadenza dei termini utili per la presentazione delle domande.

(6) Limitatamente ai concorrenti che partecipano al concorso nel Corpo sanitario aeronautico.

(7) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero che pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio, specificandone il motivo. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva. I militari dell'Aeronautica militare dovranno impegnarsi a compiere, la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso. Coloro che rivestono un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso. Coloro che siano soggetti a prossima chiamata alle armi da parte di altra forza armata dovranno darne espressa comunicazione.

(8) Allegare il titolo di studio e gli eventuali altri titoli posseduti, utili ai fini della formazione della graduatoria. Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti il possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati dagli organi competenti.

Gli iscritti alla leva di mare, devono allegare dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare, rilasciata dalle competenti autorità della Marina.

(9) Il candidato dovrà precisare nella domanda se gradisce o meno l'eventuale trattenimento in servizio al termine del servizio di leva.

(10) Firma del segretario comunale del Comune di residenza dell'aspirante o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari dell'Aeronautica militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

Si invitano i candidati a leggere attentamente, prima di compilare la domanda di ammissione al concorso, tutte le norme del relativo bando ed uniformarsi alle norme stesse.

AVVERTENZA

I vincitori del concorso saranno presumibilmente inviati al corso A.U.C. nel mese di settembre 1967.

(3869)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del Genio civile per gli uffici aventi sede nel Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regolamento per il personale del Genio civile approvato con regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, e successive modificazioni;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito in legge 23 dicembre 1966, n. 1142;

Considerato che nella qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del Genio civile vi sono alla data odierna duecentonovantuno vacanze, di cui la metà, pari a centoquarantacinque, può essere conferita mediante concorsi regionali pubblici per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 976 succitate;

Ritenuta l'opportunità di bandire un concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegneri in prova del Genio civile per gli uffici aventi sede nel Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del Genio civile per gli uffici di questa Amministrazione aventi sede nel Trentino-Alto Adige.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) laurea in ingegneria e titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, tranne che l'aspirante rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di operaio permanente dello Stato nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare anche in caso di cumulo di benefici i 40 anni, ovvero i 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti e dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'Amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande e dei titoli

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità a quanto previsto dai commi successivi del presente articolo (dal punto *a* al punto *o*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno, essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale, Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, qualora abbia superato il limite di età di anni 32, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, in caso contrario, le une e gli altri;

f) il possesso della laurea in ingegneria con l'indicazione dell'Università presso cui è stata conseguita e dell'anno accademico;

g) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

m) se intende sostenere la prova scritta facoltativa di lingua inglese o di lingua tedesca o di entrambe;

n) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

o) l'impegno di raggiungere in caso di nomina uno degli uffici di questa Amministrazione aventi sede nel Trentino-Alto Adige;

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate o non recanti il visto prescritto.

L'Amministrazione si riserva tuttavia di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la sola rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Ai fini della valutazione, da parte della Commissione esaminatrice, dei titoli accademici, professionali, didattici, scientifici ecc. e per l'attribuzione del relativo punteggio, gli aspiranti dovranno allegare alla domanda di partecipazione al presente concorso:

1) certificato di laurea, con l'indicazione dei voti riportati nei singoli esami del corso di studio e nell'esame di laurea;

2) ogni altro titolo che, a loro giudizio, intendano far valere ai fini del presente concorso; detti titoli devono risultare da documenti ufficiali in originale, o in copia autentica;

3) esposizione in carta semplice dell'attività professionale, scientifica ed eventualmente didattica svolta;

4) elenco in carta semplice dei titoli e delle pubblicazioni che vengono presentate.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame e verrà effettuata in base a criteri prestabiliti dalla Commissione.

A norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a cinque decimi.

Art. 4.

Commissione di esame

La Commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Trento e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato n. 1).

Inoltre tutti i candidati devono sostenere per iscritto una prova di lingua francese.

I candidati che nella domanda di ammissione avranno chiesto di volersi sottoporre all'esame scritto di lingua tedesca o inglese sosterranno la prova nello stesso giorno; detta prova consisterà nella traduzione in italiano di un brano della lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Per le prove sostenute nelle lingue suddette la Commissione aggiunge alla votazione definitiva un coefficiente che in ogni caso non può superare un ventesimo.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi dobbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale, nonchè del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del coefficiente per le lingue.

Art. 6.

Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª - entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza o precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica della laurea in Ingegneria, nonchè originale o copia autentica del titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

4) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è in corso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso e obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per i mutilati ed invalidi civili e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto; certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal Commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva; certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato e stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella b) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Div. 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione peraltro potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari. Potrà inoltre essere concessa una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostrassero di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non aver potuto farvi ritorno.

Art. 10.

Periodo di prova e destinazione
Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e saranno destinati a prestare servizio presso uno degli uffici di questa Amministrazione aventi sede nel Trentino-Alto Adige. Ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive integrazioni, oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.

Rinvio

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1967
Registro n. 4, foglio n. 313

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Viabilità*:

a) tracciamento planimetrico o altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti o viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato e in legname). Sistemi di centinature delle grandi volte - fondazione - gallerie;

c) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) rilevamenti di terreni - istrumenti relativi;

e) sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2) *Opere idrauliche*:

a) idrografia fisica od idrometrica dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginature, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione - impianti idroelettrici - condotte forzate;

d) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione - fognature;

e) bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico.

3) *Opere marittime*:

a) disposizione generale dei porti;

b) scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi;

c) fari;

d) difesa delle spiaggie.

4) *Elettrotecnica*:

Nozioni generali e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5) *Edilizia*:

a) edifici pubblici e case di abitazione civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) edifici industriali, strutture portanti in cemento armato in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) prescrizione per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.

6) *Materiali da costruzione*:

a) scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

7) *Macchine*:

Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8) *Fisica tecnica*:

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9) *Legislazione*:

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici e sulla circolazione stradale. Nozioni elementari di statistica.

10) *Lingua francese*:

Relazione tecnica in lingua francese.

Roma, addì 17 febbraio 1967

Il Ministro: MANCINI

(3073)

Concorso regionale pubblico per titoli ed esami a quindici posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del Genio civile per gli uffici aventi sede nella Toscana.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regolamento per il personale del Genio civile approvato con regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, e successive modificazioni;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito in legge 23 dicembre 1966, n. 1142;

Considerato che nella qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del Genio civile vi sono alla data odierna duecentonovantuno vacanze, di cui la metà, pari a centoquarantacinque, può essere conferita mediante concorsi regionali pubblici per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 976 succitate;

Ritenuta l'opportunità di bandire un concorso regionale pubblico per titoli ed esami a quindici posti di ingegneri in prova del Genio civile per gli uffici aventi sede nella Toscana;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso regionale pubblico per titoli ed esami a quindici posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del Genio civile per gli uffici di questa Amministrazione aventi sede nella Toscana.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) laurea in ingegneria e titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, tranne che l'aspirante rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di operaio permanente dello Stato nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe il limite massimo di età non può superare anche in caso di cumulo di benefici i 40 anni, ovvero i 55 anni per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti e dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'Amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande e dei titoli

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità a quanto previsto dai commi successivi del presente articolo (dal punto *a* al punto *o*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno, essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale, Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, qualora abbia superato il limite di età di anni 32, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, in caso contrario, le une e gli altri;

f) il possesso della laurea in ingegneria con l'indicazione dell'Università presso cui è stata conseguita e dell'anno accademico;

g) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

m) se intende sostenere la prova scritta facoltativa di lingua inglese o di lingua tedesca o di entrambe;

n) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

o) l'impegno di raggiungere in caso di nomina uno degli uffici di questa Amministrazione aventi sede nella Toscana.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate o non recanti il visto prescritto.

L'Amministrazione si riserva tuttavia di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la sola rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Ai fini della valutazione, da parte della Commissione esaminatrice, dei titoli accademici, professionali, didattici, scientifici ecc. e per l'attribuzione del relativo punteggio, gli aspiranti dovranno allegare alla domanda di partecipazione al presente concorso:

1) certificato di laurea, con l'indicazione dei voti riportati nei singoli esami del corso di studio e nell'esame di laurea;

2) ogni altro titolo che, a loro giudizio, intendano far valere ai fini del presente concorso; detti titoli devono risultare da documenti ufficiali in originale, o in copia autentica;

3) esposizione in carta semplice dell'attività professionale, scientifica ed eventualmente didattica svolta;

4) elenco in carta semplice dei titoli e delle pubblicazioni che vengono presentate.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame e verrà effettuata in base a criteri prestabiliti dalla Commissione.

A norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a cinque decimi.

Art. 4.

Commissione di esame

La Commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Firenze e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato n. 1).

Inoltre tutti i candidati devono sostenere per iscritto una prova di lingua francese.

I candidati che nella domanda di ammissione avranno chiesto di volersi sottoporre all'esame scritto di lingua tedesca o inglese sosterranno la prova nello stesso giorno; detta prova consisterà nella traduzione in italiano di un brano della lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Per le prove sostenute nelle lingue suddette la Commissione aggiunge alla votazione definitiva un coefficiente che in ogni caso non può superare un ventesimo.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale, nonchè del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del coefficiente per le lingue.

Art. 6.

Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale, Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza o precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica della laurea in ingegneria, nonchè originale o copia autentica del titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

4) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso e obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per i mutilati ed invalidi civili e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militare di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenere il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei Lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione pertanto potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari. Potrà inoltre essere concessa una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostrassero di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non aver potuto farvi ritorno.

Art. 10.

Periodo di prova e destinazione
Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e saranno destinati a prestare servizio presso uno degli uffici di questa Amministrazione aventi sede nella Toscana. Ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive integrazioni, oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato dal Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'articolo 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1957, n. 207.

Art. 11.

Rinvio

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1967
Registro n. 4, *foglio n.* 314

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

1. - *Viabilità*:

a) tracciamento planimetrico o altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti o viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato e in legname). Sistemi di centinature delle grandi volte - fondazione - gallerie;

c) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) rilevamenti di terreni - istrumenti relativi;

e) sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2. - *Opere idrauliche*:

a) idrografia fisica od idrometrica dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, inboschimenti, briglie, arginature, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opera di arte e loro calcolazione - impianti idroelettrici - condotte forzate;

d) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione - fognature;

e) bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico.

3. - *Opere marittime*:

a) disposizione generale dei porti;

b) scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi;

c) fari;

d) difesa delle spiaggie.

4. - *Elettrotecnica*:

Nozioni generali e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5. - *Edilizia*:

a) edifici pubblici e case di abitazioni civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) edifici industriali, strutture portanti in cemento armato in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) prescrizione per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.

6. - *Materiali da costruzione*:

a) scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

7. - *Macchine*:

Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8. - *Fisica tecnica*:

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9. - *Legislazione*:

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici e sulla circolazione stradale. Nozioni elementari di statistica.

10. - *Lingua francese*:

Relazione tecnica in lingua francese.

Roma, addì 17 febbraio 1967

Il Ministro: MANCINI

(3074)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Revoca di assegnazione di condotta ostetrica in provincia di Reggio Calabria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1097 del 14 febbraio 1967, col quale è stata assegnata all'ostetrica Loiacono Caterina la condotta di Chorio di S. Lorenzo, la cui vacanza era stata comunicata dal sindaco del Comune interessato con telegramma del 9 febbraio 1967;

Vista la successiva lettera n. 491 in data 18 febbraio 1967 a firma del sindaco del Comune anzidetto, dalla quale si rileva che erroneamente era stata comunicata la vacanza della condotta ostetrica di che trattasi, risultando invece coperta dalla titolare Sergi Maria che aveva assunto servizio nei modi e termini fissati dall'Amministrazione comunale;

Visto l'esito degli accertamenti eseguiti a cura di questo Ufficio;

Ritenuto pertanto la necessità di revocare il precedente provvedimento n. 1097 del 14 febbraio 1967;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' revocato, per i motivi in premessa indicati, il decreto n. 1097 del 14 febbraio 1967.

Reggio Calabria, addì 25 marzo 1967

Il medico provinciale: LANIA

(3806)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 4171 in data 5 maggio 1966, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vicenza;

Visti i decreti numeri 328 e 329 in data 16 gennaio 1967, con i quali sono stati ammessi al concorso i concorrenti le cui domande risultavano regolari;

Accertata la regolarità delle operazioni del concorso stesso come risulta dai verbali rimessi dalla Commissione giudicatrice, nonchè la regolarità della graduatoria degli idonei formulata dalla Commissione stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso in premessa citato:

1. Marcassa Sebastiano	punti	61,963
2. Bindi Ugo	»	61.531
3. Milan Luigi	»	58,806
4. Rizzuti Carlo	»	58,595
5. Dal Secco Alfredo	»	57,945
6. Ruperti Giovanni	»	57,643
7. Grassi Leo	»	56,157
8. Celotto Mario	»	56,069
9. Bolzon Cesare	»	55,926
10. Campese Ostilio	»	55,198
11. Sandri Renato	»	54,478
12. Papandrea Giulio Cesare	»	53,776
13. D'Onofrio Antonio	»	53,556
14. Rinaldo Tarcisio	»	53,266
15. Dinarello Oddone	»	53,168
16. Petullà Domenicantonio	»	53,022
17. Incardona Giuseppe	»	52,893
18. Pedaci Francesco	»	52,484

19. Zaccaria Tarcisio . . . . . punti 51,999
20. Segalla Letiziano . . . . » 51,760
21. Giordano Liborio . . . . » 51,714
22. Cavedon Piergiorgio . . . . » 51,533
23. Forlani Deolmino . . . . » 50,339
24. Tampellini Carlo . . . . » 49,864
25. Bezzi Bruno . . . . » 49,620
26. Thiella Pietro . . . . » 49,325
27. Martinez Romano . . . . » 49,132
28. Boccini Bernardino . . . . » 49,117
29. Tinelli Luigi . . . . » 49,043
30. Colpi Francesco . . . . » 48,970
31. Aglietti Leone . . . . » 48,543
32. Antonello Gio Batta . . . . » 48,499
33. Cavaliere Giorgio . . . . » 48,321
34. Curtarello Antonio . . . . . . » 47,899
35. Crosato Silvio . . . . . . » 47,879
36. Giovanardi Giuseppe . . . . . . » 47,018
37. Gasparoni Aldo . . . . » 46,281
38. Bordignon Ezio . . . . » 46,132
39. Volpato Luigi . . . . » 46,125
40. Fischioni Paolo . . . . » 45,632
41. Osselladore Giorgio . . . . » 45,538
42. Donato Angelo . . . . » 45,423
43. Cuman Antonio . . . . » 45,130
44. Dal Pra Domenico . . . . . . » 45,125

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'Albo pretorio della prefettura di Vincenza, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Vicenza, addì 23 marzo 1967

Il medico provinciale: CAROLA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2790/G.II.5 in data 23 marzo 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vicenza, bandito con decreto n. 4171 del 5 maggio 1966;

Tenuto conto dell'elenco delle sedi di condotta espresso in ordine preferenziale da ciascun candidato nella rispettiva domanda di ammissione al concorso;

Considerato che il dott. Rinaldo Tarcisio, nato a S. Margherita all'Adige il 26 febbraio 1935 classificato al 14° posto della graduatoria è invalido di guerra;

Visto l'art. 9 della legge 10 giugno 1950, n. 395, l'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176 e la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Considerato che in applicazione delle citate leggi può invocarsi il beneficio previsto per la 3ª condotta di Vicenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa e per le sedi di condotta a fianco di ognuno indicate, i seguenti candidati:

1) Marcassa Sebastiano: Marano Vicentino;
2) Milan Luigi: Gambellara;
3) Rizzuti Carlo: Quinto Vicentino;
4) Dal Secco Alfredo: Arsiero;
5) Grassi Leo: Villaga;
6) Celotto Mario: Nanto;
7) Sandri Renato: S. Germano dei Berici;
8) D'Onofrio Antonio: Altissimo;
9) Rinaldo Tarcisio: Vicenza (3ª);
10) Petullà Domenicantonio: Foza;
11) Pedaci Lucio: Rotzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'Albo pretorio della prefettura di Vincenza, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Vicenza, addì 3 aprile 1967

Il medico provinciale: CAROLA

(3834)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VICENZA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Vicenza

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto che il dott. Angelo Chiorboli, vincitore della condotta veterinaria consorziale di Arsiero ha rinunciato;

Visto il proprio decreto n. 1157 in data 2 novembre 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei;

Viste le preferenze espresse dai concorrenti;

Viste le successive rinuncie dei dottori Agostini Tonetto, Renato Gruarin, Luciano Picchioni, Carlo Rossini;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del proprio decreto n. 1157, relativo alla dichiarazione dei vincitori delle condotte veterinarie vacanti in in provincia di Vicenza, il dott. Dante Cacitti è nominato vincitore della condotta di Arsiero.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Vicenza, addì 3 aprile 1967

Il veterinario provinciale: SAINT

(3809)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.